

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art.194, comma 1 lettera a) del T.U.E.L. relativo alle spese legali derivate dalla transazione stragiudiziale tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e Aimeri Ambiente S.r.l. - Importo € 6.303,40.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 94 del 20/09/2019 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art.194, comma 1 lettera a) del T.U.E.L. relativo alle spese legali derivate dalla transazione stragiudiziale tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e Aimeri Ambiente S.r.l. - Importo € 6.303,40”.

AIMERI AMBIENTE S.r.l., a seguito di cessione di azienda da parte di Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A., aggiudicataria della gara appositamente indetta dall'allora Provincia di Roma, ha eseguito per l'Ente il “*servizio ordinario e straordinario di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di rifiuti ingombranti, di raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, asporto guano da svolgere presso i siti della Città Metropolitana di Roma Capitale, Istituti scolastici medio superiori, etc.*” (contratto Rep. 10443 del 21/04/2010) fino al 31 marzo 2015;

in data 23/02/2015 è pervenuta da parte della stessa Aimeri Ambiente S.r.l. la richiesta di revisione contrattuale per adeguamento ISTAT dei prezzi per il periodo dal 01/10/2011 al 31/03/2015;

le n. 8 fatture emesse, contenenti gli importi della revisione, venivano tutte rifiutate dal sistema RUF in quanto non indicavano la corretta determinazione di impegno;

la mancata regolarizzazione delle suddette fatture da parte Aimeri Ambiente S.r.l., l'adeguamento ISTAT dei prezzi e la valutazione da parte dell'Amministrazione circa la fondatezza della richiesta - in quanto l'importo oggetto di revisione conteneva anche quello derivante dalle prestazioni straordinarie - non avevano permesso di procedere al pagamento immediato delle fatture stesse;

la Società non provvedeva a rimettere fatture idonee alla liquidazione quindi permaneva la divergenza tra le parti non sanabile in difetto di corretta fatturazione;

in data 23 aprile 2018 il Tribunale di Milano con propria sentenza n. 4639/2018 emetteva decreto di omologazione del *concordato preventivo in continuità* nei confronti di Aimeri Ambiente S.r.l.;

con nota prot. A1800290 del 15 ottobre 2018 Aimeri Ambiente S.r.l. intimava alla Città metropolitana di Roma Capitale il pagamento di € 202.390,22, oltre IVA, per mancato adeguamento

ISTAT durante la vigenza del rapporto contrattuale, come dalle citate n. 8 fatture emesse nell'anno 2015;

il legale di Aimeri Ambiente srl – Avv. G. T. - con nota pec del 22 febbraio 2019 ribadiva e precisava la somma dovuta alla Sua assistita Aimeri Ambiente S.r.l. nella misura di € 264.218,32, al netto dello split payment così specificata:

€ 202.390,22, oltre IVA, per sorte capitale;

€ 52.270,46 per interessi moratori ex d.lgs. 231 del 9 ottobre 2002;

€ 9.557,64 per spese e competenze legali, per un totale complessivo di € **308.744,17**, di cui € 299.186,53 Iva inclusa per sorte capitale ed interessi moratori oltre ad € 9.557,64 per spese legali;

nel corso della disamina della legittimità del *quantum debeatur*, l'Ente provvedeva a calcolare le somme dovute a titolo di revisione dei prezzi contrattuali solo e soltanto sui canoni periodici e non anche, come preteso da controparte, sugli importi corrisposti per l'espletamento degli interventi di carattere straordinario e, per quanto riguarda il pagamento delle spese legali, si subordinava lo stesso all'accettazione dell'ipotesi transattiva avanzata nel quadro di un'adeguata motivazione;

pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. R.U. 1486 del 18/04/2019 il cui contenuto si richiama integralmente, all'esito del lungo, complesso ed articolato procedimento istruttorio volto alla verifica della legittimità della richiesta inoltrata da Aimeri Ambiente S.r.l. in proprio ed anche a mezzo legale, in merito alla revisione dei prezzi contrattuali, con il supporto legale dell'Avvocatura dell'Ente a tutela dell'interesse pubblico e della sicura validità della transazione, è stato adottato l'atto transattivo per il pagamento della complessiva somma di € 225.903,40 di cui € 219.600,00 IVA inclusa, per sorte capitale ed € 6.303,40 per spese legali;

fino a tale atto, l'Amministrazione si trovava nell'impossibilità giuridico-amministrativa di procedere al pagamento di quanto richiesto per carenza sia dei presupposti di legge sottesi allo stesso, in quanto insussistenti certezza, liquidità ed esigibilità del presunto credito sia dei presupposti contabili derivanti dalla corretta applicazione dei principi di cui al d.lgs. 118/2011;

Considerato che:

nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (res dubia, reciprocità delle concessioni e finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo che può concludersi per porre fine ad una lite già incominciata o per prevenire una lite che può insorgere;

le parti giungevano alla concorde determinazione di definire in via transattiva ogni divergenza tra loro insorta come sopra descritta all'esito dell'esame congiunto della propria posizione debitoria;

a tal fine, infatti, l'Avvocatura dell'Ente anche in contraddittorio con il legale di controparte - Avv. G. T. - in considerazione della situazione societaria di Aimeri Ambiente Srl, autorizzata al *concordato preventivo in continuità* con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Milano con sentenza n. 4639/2018 del 23 aprile 2018, verificavano e chiarivano tutti gli aspetti legati alla legittimità giuridico-amministrativa dell'atto transattivo in parola;

Ritenuto che, sulla scorta delle risultanze istruttorie agli atti e nell'interesse dell'Ente, è apparso, pertanto, opportuno e conveniente definire bonariamente la controversia in questione, pur contestando la fondatezza in parte qua delle domande attoree, al solo fine di evitare di gravare l'Ente di ulteriori spese (giudiziali, per la eventuale CTU/CTP) ed in considerazione dell'alea insita nel giudizio, fermo restando che in caso di eventuale soccombenza l'Ente dovrebbe corrispondere interessi legali e rivalutazione sulle somme di cui fosse riconosciuto debitore dalla data di maturazione del debito fino al soddisfo oltre spese legali, con evidente aggravio di spesa a carico del bilancio;

Tenuto conto, altresì:

del doveroso obiettivo di deflazionare il contenzioso a carico dell'Ente al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio in ossequio ai principi di prudenza e sana gestione amministrativo-contabile dell'Ente;

che quindi, l'assetto complessivo dell'accordo transattivo avendo eliminato l'alea di un eventuale giudizio, ha consentito un'evidente convenienza per l'Ente sia sul piano finanziario, sia sul piano amministrativo, limitando tempi e costi di gestione di una pratica che è stata, invece, tempestivamente definita e risolta, con il solo onere delle spese legali, al minimo delle tariffe forensi, non contemplate contrattualmente;

che infatti gli accordi intercorsi in via transattiva, prevedendo la corresponsione a carico dell'Ente della complessiva somma di € 225.903,40 di cui € 219.600,00 IVA inclusa, per sorte capitale ed € 6.303,40 per spese legali, hanno determinato un risparmio per l'Amministrazione di € 82.840,77 oltre le spese derivanti dal contenzioso che sarebbe stato intrapreso per l'esatta individuazione della posizione debitoria, allo stato non esattamente quantificabili;

che vieppiù le spese legali di € 6.303,40 da sostenere, così come concordate, trovano assorbimento e compensazione nel vantaggio consistente nell'immediato risparmio di € 27.316,07 sulla sorte capitale (€ 246.916,07 richiesti da Aimeri nel 2015 contro € 219.000,00 pagati dall'Amministrazione nel 2019 a seguito dell'accordo transattivo) oltre al risparmio indiretto derivante dal mancato pagamento di interessi moratori per ritardato pagamento (€ 52.270,46) e per le eventuali ed ulteriori spese processuali;

che tutti gli elementi sopra descritti hanno consentito un'adeguata tutela dell'interesse pubblico e corretta esecuzione del contratto per cui non sono emersi elementi ostativi alla sottoscrizione dell'accordo transattivo;

a seguito di più approfondita valutazione della fattispecie, è emerso che il pagamento della somma dovuta a titolo di sorte capitale, derivante da rapporto contrattuale, dovesse essere corrisposta come onere pregresso di natura contrattuale;

che con determinazione dirigenziale n. R.U. 2052/2019 si è provveduto alla parziale rettifica della determinazione dirigenziale n. R.U. 1486/2019 per il pagamento delle spese legali di € 6.303,40 derivate dall'atto transattivo de quo, da ricondursi all'istituto straordinario del debito fuori bilancio ai sensi del d.lgs. 267/2000, in quanto spese non prevedibili e non derivanti direttamente dall'obbligazione contrattuale;

che, con diffida del 9 settembre 2019, l'Avv. G. T. ha comunicato che, decorso inutilmente il termine del 20/09/2019, provvederà senza ulteriore preavviso, ad agire giudizialmente verso l'Ente per il recupero della somma, con prevedibili ulteriori spese a carico dell'Amministrazione, attualmente non preventivabili;

che tutte le altre diverse considerazioni e statuizioni espresse nella Determinazione dirigenziale n. R.U. 1486/2019, sono rimaste invariate e integralmente confermate e richiamate;

Atteso che:

questo Servizio ha provveduto a inoltrare apposita richiesta di svincolo fondi al Dirigente dell'Ufficio Centrale Ragioneria Generale Servizio 2 in quanto non disponibili i fondi sul proprio Peg per il pagamento delle spese legali;

il dirigente della Ragioneria Generale Serv. 2 ha autorizzato l'imputazione della spesa di € 6.303,40 sul Cap. 110007 (ONSTRA), Art. 9, Cdr UCE0502, Cdc UCE0502, in favore del legale di controparte Avv G. T.;

Ritenuto che:

l'art. 194 rubricato "riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio" del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000), così dispone:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b)...(omissis)..." (sic);

Atteso che

le risorse finanziarie (all'uopo individuate dal competente Dipartimento II - Servizio 3) necessarie al pagamento delle spese legali, sorte in esito alla transazione di che trattasi, imprevedibili e non derivanti direttamente dall'obbligazione contrattuale di € 6.303,40 sono appostate sul bilancio relativo all'anno 2019 in favore del legale di controparte Avv. G. T., sul Cap. 110007 (ONSTRA), Art. 9, Cdr UCE0502, Cdc UCE0502;

Vista:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan numero 6 del 17/04/2019 mediante la quale è stato approvato il PEG;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 19.09.2019;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 3 “Servizi e beni mobili e strumentali - Economato” del Dipartimento II “Risorse Strumentali” Dott. Stefano Orlandi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II “Risorse Strumentali” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito per un importo complessivo pari ad € 6.303,40 ex art. 194, comma 1 lettera a) a titolo di spese legali da corrispondere all’Avv G. T., per le motivazioni tutte espressamente ut supra esposte in esito alla transazione stragiudiziale stipulata a definizione integrale di ogni divergenza insorta tra le parti in merito al pagamento delle somme dovute di cui alle n. 8 fatture indicate in narrativa e dettagliatamente elencate nella determinazione n. R.U. 1486/2019 di adozione dell’atto transattivo in parola, con espressa reciproca accettazione degli accordi convenuti e rinuncia ad ogni azione e ogni diritto e pretesa nei confronti dell’Ente da parte di Aimeri Ambiente S.r.l.;
2. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1) trova copertura come segue: Miss 1 programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 10, Cap. 110007, Art. 9, E.F. 2019, Cdr UCE0502, Cdc UED0200, quanto ad € 6.303,40;
3. di dare atto che il Servizio 3 "Servizi e beni mobili e strumentali - Economato" del Dipartimento II "Risorse strumentali" provvederà ad inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi della Legge 27/12/2002 n. 289 art.23 co.5.